


Mecc. n° .....

Torino,



# CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PERSONALE ED AMMINISTRAZIONE**

**AREA FACILITY MANAGEMENT**

**SERVIZIO AUTORIMESSE**

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI  
VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETÀ  
DELLA CITTÀ DI TORINO***

***31/03/2019 – 31/03/2023***

***PROCEDURA APERTA***

***Con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa***

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1 – MODALITA' DI GARA**

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Art. 4 – COASSICURAZIONE

Art. 5 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA (R.T.I.)

Art. 6 – AVVALIMENTO

Art. 7 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 8 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 10 - ONERI PER LA SICUREZZA

Art. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 12 - GARANZIA PROVVISORIA

Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Art. 14 – SUBAPPALTO

### **SEZIONE 2 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

Art. 15 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 16 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Art. 17 - COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTE

Art. 18 - IMPEGNO PREZZI

Art. 19 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 20 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE

Art. 21 - PENALITA'

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 - RISOLUZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP

Art. 24 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Art. 25 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Art. 27 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Art. 28 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Art. 29 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

**ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE R.T.I. – COASSICURAZIONE**

**ALLEGATO 3 – ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE**

**ALLEGATO 4 – PATTO DI INTEGRITA'**

**ALLEGATO 5 - DGUE**

**ALLEGATO 6 - ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE**

**ALLEGATO 7 – DISCIPLINARE TECNICO**

**ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA D.LGS. 81/2008**

**ALLEGATO 9 – FAC SIMILE OFFERTA TECNICA**

**ALLEGATO 10 – FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA – FAC SIMILE COSTO**

**MANODOPERA**

**ALLEGATO 11 – ELENCO VEICOLI ED ATTREZZATURE VARIE**

## **SEZIONE I - MODALITA' DI GARA**

La Città di Torino intende procedere all'acquisto di servizi assicurativi per veicoli, macchine operatrici ed attrezzature varie di proprietà della Città di Torino, mediante procedura aperta su piattaforma elettronica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C. 10/09/2012 e C.C. 31/03/2016), in quanto compatibili.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema conforme all'art. 40 ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs 50/2016, nonché nel rispetto del D. Lgs. 82/2015, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di servizi di assicurativi per veicoli, macchine operatrici ed attrezzature varie di proprietà della Città di Torino comprendente: responsabilità civile per i veicoli indicati nell'offerta economica "Tabelle 1RCA e 2 RCA", infortuni al conducente per i veicoli indicati nell'offerta economica "Tabella INF" e polizza furto e incendio per i veicoli indicati nell'offerta economica "Tabella A1".

L'assicurazione dovrà comprendere il servizio di soccorso stradale per i veicoli indicati nell'offerta economica "Tabella A2" assicurati che siano coinvolti in sinistri o che si trovino in avaria.

La polizza infortuni è accesa per la corresponsione di indennità conseguenti ad infortuni derivanti a dipendenti e persone autorizzate a servirsi dei mezzi in argomento, in occasione dei propri adempimenti di servizio, in qualità di conducenti dei mezzi stessi.

L'affidamento avverrà in un unico lotto, in quanto i servizi richiesti risultano complementari ed acquisibili, come integrazione alla polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), obbligatoria per tutti i veicoli.

La gara oggetto del presente Capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative, in materia di contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

La prestazione principale è costituita dalla polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.); le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale. In tal caso trova applicazione l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il servizio che forma oggetto dell'appalto, e le modalità di effettuazione dello stesso, sono descritti **nell'art. 15 del presente Capitolato**, cui si fa rinvio.

## **ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata quadriennale e decorrerà **dalle ore 24,00 del 31/03/2019 alle ore 24,00 del 31/03/2023**. Alla scadenza del periodo contrattuale, in deroga alle condizioni generali di assicurazione, non è ammesso il tacito rinnovo delle polizze, anche in assenza di apposita disdetta.

**L'importo complessivo presunto a base di gara**, per la fornitura del servizio di assicurazione, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed imposte inclusi, **esente I.V.A. ex art. 10 del D.P.R. 633/1972**, ammonta ad Euro 1.280.000,00 (netti Euro 1.051.689,48, dopo deduzione di contributo S.S.N. ed imposte), da ripartire contabilmente ed in maniera uniforme negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, per un importo annuo lordo di Euro 320.000,00.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente ricomprese tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

Il costo relativo agli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza è stato valutato pari a Euro 0,00 (zero).

L'importo complessivo a base di gara rappresenta il controvalore massimo di fornitura del servizio di assicurazione utilizzabile dalla Stazione appaltante nel periodo contrattuale, senza che la stessa abbia l'obbligo dell'intero utilizzo.

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente C.C.N.L. fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente, ed il C.C.N.L. per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera è stimato tra il 2% ed il 6% del premio netto complessivo per l'intero periodo contrattuale in relazione alla singola copertura ed alla sinistrosità della stessa.

I premi offerti si intendono vincolanti per la Compagnia per tutto il quadriennio. Eventuali adeguamenti tariffari per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, non potranno superare l'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11.

A tal proposito, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del 31/03/2023, di richiedere alla Società la proroga temporanea del contratto, per una durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura, e sino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di aggiudicazione della presente gara.

La Società resta obbligata ad accettare tale rinnovo.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse

finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

### **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Potranno partecipare alla gara le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento ai rami di cui si compone il servizio oggetto dell'appalto, in base al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e comunque in base a qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla autorità competente in relazione alle norme di legge.

Potranno partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.) nel territorio dello Stato italiano.

Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta singole compagnie di assicurazioni, compagnie di assicurazione raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto al successivo art 5 del presente Capitolato speciale di gara.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

### **Art. 4 - COASSICURAZIONE**

Nel caso di riparto di coassicurazione, l'impresa delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione all'intero servizio oggetto dell'appalto, ed in ogni caso una quota superiore a quella/e delle imprese in coassicurazione deleganti.

Ciascuna impresa facente parte della coassicurazione dovrà sottoscrivere **l'offerta tecnica ed economica, di cui ai successivi articoli di questo Capitolato speciale.**

La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura dovrà essere presentata dalla sola delegataria.

I concorrenti, in tal caso, dovranno allegare la delega conferita alla delegataria dalla quale risulti:

- a) la percentuale di ripartizione del rischio a carico della delegante;
- b) l'impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte formulate dalla delegataria;
- c) l'accettazione delle quote di coassicurazione.

### **Art. 5 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.)**

Nel caso di R.T.I. ai sensi dell'art. **48 del D. Lgs. 50/2016** e s.m.i. l'impresa mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti, pari ad almeno il 40% in relazione al servizio oggetto dell'appalto ed in ogni caso una quota superiore a quella/e delle imprese deleganti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce, in caso di raggruppamento verticale, gestione principale la copertura assicurativa dei rischi di cui alla Polizza Assicurativa, e prestazione secondaria l'attività di gestione e liquidazione del sinistro.

Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà sottoscrivere **l'offerta tecnica ed economica di cui ai successivi articoli di questo capitolato speciale.**

La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura dovrà essere presentata dalla sola mandataria.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici non ancora costituiti in raggruppamento, il tal caso le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a produrre dichiarazione che:

- a) specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- b) indichi l'impresa capogruppo;
- c) contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un riparto di coassicurazione, R.T.I., ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in riparto di coassicurazione o R.T.I. a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

**Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 codice civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.**

Nei predetti casi, l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o il riparto di coassicurazione;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o in riparto di coassicurazione.**

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti

temporanei e dei riparti di coassicurazione di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

#### **Art. 6 - AVVALIMENTO**

E' ammesso il ricorso all'avvalimento, nei modi e termini di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 7 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

L'offerente dovrà, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria per partecipare alla presente procedura:

- **possedere, alla data di pubblicazione del bando di gara, un indice di solvibilità riferito alla gestione del ramo danni (come dall'ultimo bilancio approvato) almeno pari al 120%**

Nel caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o coassicurazione), il requisito di cui al presente articolo dovrà essere posseduto in proprio da ciascun partecipante al gruppo stesso.

L'offerente dovrà inserire nella libreria virtuale del sistema AVCPASS la relativa Nota Informativa.

Il requisito di cui al presente articolo deve intendersi come requisito minimo per l'ammissione alla gara, pena l'esclusione.

#### **ART. 8 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

Ciascun concorrente, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- A. una raccolta premi e quindi aver stipulato e/o eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, contratti assicurativi aventi ad oggetto analogo rischio/ramo per un importo complessivo pari almeno ai 3/5 dell' importo contrattuale complessivo a base d'asta, ovvero € 768.000,00.

Nel caso di soggetto gruppo (raggruppamento temporaneo o riparto di coassicurazione), il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o dal riparto di coassicurazione.

In caso di R.T.I. ovvero di riparto di coassicurazione il requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo o dalla delegataria.

- B. annoverare tra i propri clienti almeno n. 1 Amministrazione Pubblica come definite dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i. tra le quali figuri almeno uno dei sottoelencati Enti:

- Comune con popolazione non inferiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti;
- Città Metropolitana o Provincia
- Regione a statuto ordinario o speciale;
- Società sotto controllo pubblico, avente almeno 50 dipendenti;



- Azienda, avente almeno 50 dipendenti, partecipata da amministrazioni pubbliche per almeno il 30% del capitale sociale.

In caso di R.T.I. o di riparto di coassicurazione, il possesso del requisito sarà considerato valido solo nel caso in cui esso sia posseduto dall'Impresa mandataria o delegataria.

L'offerente dovrà inserire nella libreria virtuale del sistema AVCPASS gli idonei documenti probatori.

## **ART. 9 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel Bando e nel Disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, **a pena di esclusione dalla gara**, dovranno presentare l'offerta, esclusivamente, secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione, dovranno inviare in via telematica la seguente documentazione:

### **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.**

**1) Istanza di ammissione** alla gara, redatta in bollo, indirizzata alla "**Sindaca della Città di Torino**", utilizzando preferibilmente il modulo all. 1 "Istanza di partecipazione", sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante, ovvero dai legali rappresentanti di tutte le Società partecipanti in caso di R.T.I. / riparto di coassicurazione, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a:

- a) iscrizione ad una Camera di Commercio o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con indicazione della natura giuridica, ragione sociale / denominazione, sede legale e oggetto dell'attività;

1. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

- che l'impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede l'autorizzazione rilasciata dall'I.V.A.S.S. all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al servizio dell'appalto in oggetto, o documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal C.I.P.E.;

2. Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- che l'impresa può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita ai rami assicurativi relativi al servizio dell'appalto in oggetto cui si intende partecipare) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.;

oppure:

- che l'impresa può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita ai rami assicurativi relativi al servizio dell'appalto in oggetto) poiché in possesso, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i., dell'attestazione I.V.A.S.S. inerente la regolarità della documentazione ricevuta e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'I.V.A.S.S. la nomina del proprio rappresentante fiscale;
- b) codice fiscale / partita I.V.A.;
  - c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (possesso dei requisiti di ordine generale);
  - d) inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (disposizione antimafia);
  - e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99 e s.m.i.;
  - f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
  - g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
  - h) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
  - i) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - l) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con indicazione della quota e delle parti di servizio che il concorrente intende eventualmente subappaltare, nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara, e della terna di subappaltatori, specificandone la **denominazione / ragione sociale** e il **codice fiscale**;
  - m) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto, previste nel presente Capitolato di gara e nei relativi allegati, e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 14 (subappalto), 22 (risoluzione del contratto), 23 (risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip), art. 27 (spese di appalto, contratto ed oneri diversi), art. 29 (domicilio e foro competente);

- n) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015 07125/005 e del Codice di Comportamento della Città, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013, n. mecc. 2013 07699/004 ([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf)).

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - numero telefonico e numero di fax;
  - indicazione della sede del servizio provinciale competente per le funzioni di collocamento (indirizzo, numero telefonico e di fax), per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.
- 2) **Dimostrazione della capacità economica e finanziaria.** L'offerente dovrà dichiarare che il proprio indice di solvibilità, alla data di pubblicazione del bando di gara, riferito alla gestione del ramo danni (come da ultimo bilancio approvato) è almeno pari (o superiore) al 120% di cui all'art. 7;
- 3) **Dimostrazione della capacità tecnica e professionale.** L'offerente dovrà dichiarare, che è in possesso del requisito richiesto indicando la denominazione del/i Contraente/i e/o Assicurato/i di cui al precedente art. 8, presso cui si sono svolti i servizi richiesti, nonché il periodo di assicurazione, l'importo del premio lordo relativo al periodo di assicurazione, e la tipologia del servizio svolto.
- 4) **Documentazione attestante il versamento della garanzia provvisoria** di Euro 21.033,79, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità indicate al successivo art. 12 (garanzia provvisoria);
- 5) **Documentazione attestante il versamento** di Euro 140,00 **a favore dell'A.N.A.C.** (istruzioni contenute sul sito internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it));
- 6) **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della Società (all. 4);
- 7) **Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C., [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute;
- 8) **D.G.U.E.** debitamente compilato, come da istruzioni allegate al presente Capitolato (all. 6);
- A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:
- a) utilizzare il modulo allegato al presente Capitolato (all. 5) e pubblicato sul sito <http://bandi.comune.torino.it/>, che dovrà essere, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito nella documentazione amministrativa;
  - b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUE gara.. /2018.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/> e seguire le istruzioni,

allegate al presente Capitolato, per compilare il D.G.U.E., scaricarlo ed infine inserirlo, sottoscritto dal legale rappresentante, nella documentazione amministrativa.

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un D.G.U.E. già utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

**In caso di R.T.I. o di riparto in coassicurazione, il documento dovrà essere compilato e sottoscritto da ogni partecipante al raggruppamento o al riparto di coassicurazione.**

**In caso di subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere fornito un D.G.U.E. per ognuna delle Società subappaltatrici indicate.**

**“DOCUMENTAZIONE TECNICA”**, redatta secondo le modalità di cui all'art. 11 del Capitolato.

**“OFFERTA ECONOMICA**, contenente esclusivamente l'offerta economica e il **dettaglio del costo della manodopera**, senza altri documenti redatta utilizzando il fac simile di cui all'allegato 10.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà essere formulata ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato.

L'offerta non potrà superare l'importo posto a base di gara, definito all'art. 2 del presente Capitolato.

#### **PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:**

Le **carenze** di qualsiasi **elemento formale** della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

#### **INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:**

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi degli artt. 91 e 85 del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l'iter procedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano **tutti i partecipanti** alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm> , alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale – dei propri familiari conviventi;
- eventuale dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le dichiarazioni di cui agli artt. 4 e 5 di questo capitolato speciale i concorrenti potranno utilizzare il modulo Dichiarazione di Impegno Irrevocabile alla costituzione di R.T.I./Riparto di Coassicurazione (allegato n.2).

### **ART. 10 - ONERI PER LA SICUREZZA**

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (D.U.V.R.I.), pertanto l'importo per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono stati valutati pari a zero.

### **ART. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di seguito specificate, applicando il metodo aggregativo – compensatore, tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

$\sum_n$  = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti  $V_{(a)i}$  saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

**Il punteggio totale massimo attribuibile ad ogni offerta, pari a 100 punti, sarà così ripartito:**

	<b>PARAMETRO</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>A)</b>	<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>70 punti</b>
<b>B)</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30 punti</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>100 punti</b>

## **OFFERTA TECNICA**

Il concorrente, **dovrà presentare** la propria offerta tecnica, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, utilizzando preferibilmente l'all. 9 al Capitolato d'appalto, denominato "*SCHEDA DI OFFERTA TECNICA*", contenente la tabella appositamente predisposta (tab. 1 – "Garanzie opzionali"), con l'indicazione dei veicoli oggetto di eventuale estensione di copertura assicurativa per gli atti vandalici, i cristalli e gli eventi atmosferici.

La scheda di offerta tecnica dovrà indicare:

- 1. Accettazione di elevare il massimale per sinistro R.C.A., rispetto a quello posto a base di gara, pari ad Euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per ciascun veicolo assicurato**, con indicazione del nuovo massimale offerto.

Non è consentito l'indicazione di un massimale inferiore a quello posto a base di gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo o di importo uguale al massimale di gara, il coefficiente  $V_{(a)1}$  sarà pari a 0 (zero).

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

### **PESO ATTRIBUITO AL REQUISITO n. 1 = 12 punti ( $W_1 = 12$ ).**

Il coefficiente  $V_{(a)1}$  sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)1} = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_a$  = valore dell'offerta del concorrente ( $a$ ) (rialzo rispetto al valore posto a base di gara, espresso in valore assoluto – es.: valore massimale offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad Euro 6.070.000,00);

$R_{max}$  = massimo rialzo del massimale offerto (es.: valore del massimale più alto offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad Euro 6.070.000,00).

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 (cinque), ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a 5 (cinque).

- 2. Accettazione di elevare il massimale per sinistro R.C.A., rispetto a quello posto a base di gara, pari ad Euro 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per ciascun veicolo assicurato**, con indicazione del nuovo massimale offerto.

Non è consentito l'indicazione di un massimale inferiore a quello posto a base di gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo o di importo uguale al massimale di gara, il coefficiente  $V_{(a)2}$  sarà pari a 0 (zero).

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

### **PESO ATTRIBUITO AL REQUISITO n. 2 = 10 punti ( $W_2 = 10$ )**

Il coefficiente  $V_{(a)2}$  sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)2} = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_a$  = valore dell'offerta del concorrente (a) (rialzo rispetto al valore posto a base di gara, espresso in valore assoluto – es.: valore massimale offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad Euro 1.220.000,00);

$R_{max}$  = massimo rialzo del massimale offerto (es.: valore del massimale più alto offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad Euro 1.220.000,00).

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 (cinque), ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a 5 (cinque).

- 3. Accettazione di elevare il massimale della Polizza Infortuni in caso Morte, rispetto a quello posto a base di gara, pari ad Euro 250.000,00, con indicazione del nuovo massimale offerto.**

Non è consentito l'indicazione di un massimale inferiore a quello posto a base di gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo o di importo uguale al massimale di gara, il coefficiente  $V_{(a)3}$  sarà pari a 0 (zero).

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

### **PESO ATTRIBUITO AL REQUISITO n. 3 = 12 punti ( $W_3 = 12$ )**

Il coefficiente  $V_{(a)3}$  sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)3} = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_a$  = valore dell'offerta del concorrente (a) (rialzo rispetto al valore posto a base di gara, espresso in valore assoluto – es.: valore massimale offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad Euro 250.000,00);

$R_{max}$  = massimo rialzo del massimale offerto (es.: valore del massimale più alto offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad 250.000,00).

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 (cinque), ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a 5 (cinque).

- 4. Accettazione di elevare il massimale della Polizza Infortuni in caso invalidità permanente uguale o superiore al 60%, rispetto a quello posto a base di gara, pari ad Euro 150.000,00, con indicazione del nuovo massimale offerto.**

Non è consentito l'indicazione di un massimale inferiore a quello posto a base di gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo o di importo uguale al massimale di gara, il coefficiente  $V_{(a)4}$  sarà pari a 0 (zero).

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

**PESO ATTRIBUITO AL REQUISITO n. 4 = 8 punti ( $W_4 = 8$ )**

Il coefficiente  $V_{(a)3}$  sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)4} = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_a$  = valore dell'offerta del concorrente (a) (rialzo rispetto al valore posto a base di gara, espresso in valore assoluto – es.: valore massimale offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad Euro 150.000,00);

$R_{max}$  = massimo rialzo del massimale offerto (es.: valore del massimale più alto offerto - valore del massimale a base di gara, pari ad Euro 150.000,00).

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 (cinque), ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a 5 (cinque).

5. **Accettazione di elevare, in caso invalidità permanente uguale o superiore al 60%, il valore della rendita vitalizia iniziale lorda annua, rispetto a quella posto a base di gara, pari ad Euro 10.000,00 (rivalutabili in base al costo della vita)**, con indicazione del nuovo valore della rendita offerta.

Non è consentito l'indicazione di un massimale inferiore a quello posto a base di gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo o di importo uguale al massimale di gara, il coefficiente  $V_{(a)5}$  sarà pari a 0 (zero).

E' consentito indicare un importo uguale al valore posto a base di gara.

**PESO ATTRIBUITO AL REQUISITO n. 5 = 8 punti ( $W_5 = 8$ )**

Il coefficiente  $V_{(a)5}$  sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)5} = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_a$  = valore dell'offerta del concorrente (a) (rialzo rispetto all'importo posto a base di gara, espresso in valore assoluto – es.: importo della rendita offerto - importo della rendita a base di gara, pari ad Euro 10.000,00);

$R_{max}$  = massimo rialzo della rendita offerta (es. importo della rendita più alta offerta – importo della rendita a base di gara, pari ad Euro 10.000,00).

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 (cinque), ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a 5 (cinque).



**Per gli elementi dell'offerta tecnica sotto indicati ai successivi punti 6, 7 ed 8 sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.**

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento (garanzie accessorie), il coefficiente  $V_{(a)j}$  avrà valore pari a 1 (uno), in caso contrario valore pari a 0 (zero).

In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica, il coefficiente  $V_{(a)j}$  sarà pari a 0 (zero).

- 6. Al concorrente che accetterà di fornire la “Garanzia accessoria Atti Vandalici (senza franchigia / scoperto), presso officine convenzionate con la stazione appaltante, ai veicoli di cui alla Tab. 1 – Garanzie opzionali” saranno attribuiti 10 punti.**
- 7. Al concorrente che accetterà di fornire la “Garanzia accessoria Cristalli, con massimale pari ad Euro 750,00 per evento (senza franchigia / scoperto), presso officine convenzionate con la stazione appaltante, ai veicoli di cui alla Tab. 1 – Garanzie opzionali” saranno attribuiti 5 punti.**
- 8. Al concorrente che accetterà di fornire la “Garanzia accessoria Eventi Atmosferici, con massimale pari ad Euro 2.500,00 per evento (senza franchigia / scoperto), presso officine convenzionate con la stazione appaltante, ai veicoli di cui alla Tab. 1 – Garanzie opzionali” saranno attribuiti 5 punti.**

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante, nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

### **OFFERTA ECONOMICA**

Per quanto riguarda l'offerta economica, **Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti** è così attribuito:

<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</b>	<b>Punteggio massimo assegnabile</b>
Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Auto, Infortuni al conducente e Soccorso stradale, Furto / Incendio, su veicoli, macchine operatrici ed attrezzature varie  Premio lordo annuo offerto	<b>30 PUNTI</b>

Il concorrente, **dovrà presentare** la propria offerta economica, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando l'all. 10 al Capitolato d'appalto, denominato “OFFERTA ECONOMICA”, e le relative tabelle appositamente predisposte (tab. 1 – RCA, tab. 2 – RCA, tab. A1, tab. A2, tab. INF e la “Scheda Riassuntiva Offerta”), lo sconto sul premio totale lordo annuo posto a base di gara per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Auto, Infortuni al conducente e Soccorso stradale, Furto / Incendio, sui veicoli, macchine operatrici ed attrezzature varie di proprietà del Comune di Torino (pari ad Euro

320.000,00 annui), i prezzi praticati per le singole classi di merito relative alle varie tipologie di veicoli individuate (**comprese le classi di merito prive di veicoli da assicurare**), i premi offerti per le estensioni Furto / Incendio, Soccorso stradale ed Infortuni al conducente.

In caso di indicazione di un incremento rispetto al premio posto a base di gara, o di sua mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

**L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche l'indicazione dei propri costi della manodopera dettagliati secondo il facsimile di cui all'allegato 10 e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

La componente economica delle offerte sarà valutata mediante l'attribuzione di coefficienti ottenuti rapportando gli importi offerti, espressi in termini di ribasso ( $R_a$ ) rispetto all'importo posto a base di gara, al maggior ribasso proposto ( $R_{max}$ ), cui sarà pertanto assegnato un coefficiente pari ad 1 (uno):

$$V_{(a) \text{ off. econ.}} = R_a / R_{max}$$

I coefficienti così determinati saranno quindi moltiplicati per il peso individuato per la componente economica, pari a 30 (trenta), al fine di determinare i relativi punteggi.

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 (cinque), ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a 5 (cinque).

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante, nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (offerta tecnica + offerta economica).

In caso di parità, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità (uguale punteggio anche per l'offerta tecnica), si procederà per sorteggio.

La Commissione giudicatrice sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida n. 5 dell'A.N.A.C. e dell'art. 54 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel Bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee guida.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi e nei modi di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, potrà decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'all. X del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la Società aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità economica e finanziaria, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale ed economico e finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'A.N.A.C.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara.

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

## **ART. 12 - GARANZIA PROVVISORIA**

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale, pari ad Euro 21.033,79.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

Tale garanzia **potrà** essere costituita, a scelta dell'offerente, **in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

**Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 3, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 8, a pena d'esclusione, **dall'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.** (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese), nonché dall'eventuale **dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, o **documentazione**, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , che consente all'offerente di fruire della **riduzione dell'importo della cauzione**.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o in Riparto di coassicurazione, tutte le imprese raggruppate o in riparto di coassicurazione, dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle Società non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

**La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.**

### **ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

La Società aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale), costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la Stazione appaltante anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La Stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:

- a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

**La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:**

- a) la decadenza dell'affidamento;
- b) l'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**Modalità costituzione garanzia definitiva:** ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

**Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.**

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

**Raggruppamenti temporanei:** in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**Riparto di coassicurazione:** in caso di riparto di coassicurazione le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla delegataria in nome e per conto di tutti i concorrenti che formano il riparto di coassicurazione

**La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.**

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (all. 3).

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 14 - SUBAPPALTO**

La Società affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.**

E' ammesso il ricorso al subappalto relativamente alla sola gestione dei sinistri, ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e a condizione che la facoltà di ricorrere allo stesso venga indicata in sede di istanza di partecipazione.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle Società aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dall'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa**, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o le parti di servizio che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una **terna di subappaltatori**, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di inizio della prestazione, unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga

dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società, consorzio o riparto di coassicurazione.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

**E' consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, la costituzione dell'associazione in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.**

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Restano valide le disposizioni di cui all'art. 105 comma 3 lettera c bis

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

### **ART 15 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata con la massima diligenza e dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato di gara e relativi allegati, nelle polizze assicurative offerte ed in tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto dell'appalto.

L'operatività del servizio dovrà essere garantita a far data dal 31 marzo 2019, pertanto la compagnia aggiudicataria dovrà provvedere per tempo a tutti gli adempimenti connessi allo scopo.

La società aggiudicataria si impegna ad assumere l'obbligo di eseguire il servizio proposto nell'offerta e ad ottemperare a tutte le condizioni del presente Capitolato, compresa la consegna dei tagliandi assicurativi al domicilio della stazione appaltante entro il 15 marzo di ogni anno;

### **ART 16 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali



subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 17 - COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTE**

**La Società aggiudicataria dovrà designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione appaltante.**

Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Società aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Società aggiudicataria.

#### **ART. 18 - IMPEGNO PREZZI**

E' ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi e nei modi di cui all'106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016.

I premi offerti si intendono vincolanti per la Compagnia per tutto il quadriennio, ad eccezione degli eventuali adeguamenti tariffari dovuti all'andamento dell'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

#### **ART. 19 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativo a personale dipendente dell'affidatario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.), ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione

appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105.

## **ART. 20 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE**

Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al funzionario individuato in calce al presente Capitolato; il medesimo svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto.

## **ART. 21 - PENALITA'**

La Società affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento.

Nell'ambito del presente Capitolato, l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

In caso di ritardo nell'attivazione delle coperture assicurative, per i veicoli già inseriti a libro matricola, da attivarsi entro le ore 24 del 31 marzo di ogni anno, verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore netto della copertura assicurativa non attivata, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione.

In caso di ritardo nell'attivazione di coperture assicurative per veicoli nuovi da inserire a libro matricola, da concordarsi preventivamente con la stazione appaltante e comunque non inferiore a 5 gg. lavorativi dalla richiesta di inserimento, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore netto della copertura assicurativa non attivata, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione.

In caso di mancato intervento del soccorso stradale, entro un'ora dalla chiamata in Torino e un ora e trenta nelle altre località, sarà applicata una penale di Euro 50,00, oltre l'addebito delle spese dell'eventuale soccorso stradale attivato in sostituzione.

Comunque, complessivamente, le penali verranno applicate in misura non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, ovvero all'eventuale inadempimento.

Qualora l'inadempienza contrattuale, così come esplicitata, determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il R.U.P. può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante risolve il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, anche qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo o l'inadempienza non è / sono a lui imputabili.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle polizze ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

**Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.**

#### **ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Civica Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei casi previsti dal codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra Società, nei modi e termini di cui all'art. 110 del D. Lgs 50/2016, nonché procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

#### **ART. 23 - RISOLUZIONE PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP**

L'amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip così come previsto (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

#### **ART. 24 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

**Il pagamento delle polizze è subordinato** alla verifica di correttezza contributiva, tramite l'acquisizione del D.U.R.C.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto

personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il pagamento dei premi annuali, relativi alle varie polizze assicurative (R.C.A, furto / incendio, infortuni del guidatore e soccorso ed assistenza stradale), verrà effettuato con riferimento alle attestazioni di rischio dei veicoli municipali risultanti nel periodo immediatamente precedente l'attuale scadenza contrattuale (31/03/2019) ed al numero effettivo dei mezzi interessati alle diverse tipologie di polizza.

La Stazione appaltante pagherà la Società aggiudicataria entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle polizze, previa loro consegna e comunicazione dell'importo complessivo da parte della Società assicuratrice aggiudicataria, salvo nuove disposizioni di legge.

Essendo i veicoli attualmente assicurati con il sistema Bonus/Malus, potranno verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione.

L'eventuale versamento della regolazione premi sarà effettuato con le stesse modalità di cui sopra.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

## **ART. 25 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

La Società aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri durante l'esecuzione del contratto, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

### **B) Sicurezza sul lavoro**

La Società aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta, mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (all. 8 al presente Capitolato).

## **ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

La Società aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d)**, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei Contratti, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i..

#### **ART. 27 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'Aggiudicatario, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle contrattuali, di pubblicazione sui quotidiani e sulle gazzette ufficiali, i diritti di segreteria e quelle di registro.

#### **ART. 28 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione comunale provvederà a termini di legge.

#### **ART. 29 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

#### **ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento U.E. 2016/679 ed all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

La Dirigente

Dott.ssa Agata GRASSO

Il Responsabile Unico del Procedimento

p.i. in P.O. Nino Panico

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Marco GIRAUDO